

**CONVENZIONE PER LA RACCOLTA DELLE DOMANDE DEI BENEFICIARI DEL  
CONTRIBUTO SPORTELLO AFFITTO ANNO 2014 "MISURE DI SOSTEGNO ALL'AFFITTO  
PER NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO"**

**TRA**

Il COMUNE DI CREMA (C.F. 91035680197 - P.IVA 00111540191) nella persona del Direttore di Area, abilitato alla stipulazione della presente convenzione Dott. Angelo Stanghellini, nato a Crema il 02/07/1968 domiciliato per la carica presso la sede comunale in Crema – Piazza Duomo, 25, di seguito nominato Comune

**E**

Il Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (di seguito indicato come CAAF) .....  
con sede legale in ....., via ..... (P. IVA ..... ) nella  
persona del legale rappresentante, ....., nato a ..... il .....,  
domiciliato per la carica in ....., via .....

**PREMESSO CHE:**

- la legge 9 dicembre 1998 n. 431 e s.m.i., al co. 8 dell'art. 11 prevede che i Comuni definiscano l'entità del contributo, le modalità di erogazione e l'individuazione, con appositi bandi pubblici, dei requisiti dei conduttori che possono beneficiarne;
- la legge regionale 4 dicembre 2009 n. 27, all'art. 48, prevede di integrare il fondo statale con risorse autonome regionali;
- il citato art. 48 della l.r. n. 27/2009 stabilisce inoltre:
  - al comma 5:  
*"La Giunta Regionale, sentiti i Comuni e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli inquilini, determina altresì uno schema tipo per le modalità di valutazione della situazione economica, le procedure amministrative e di pagamento, anche con l'intento di garantire la facilità di accesso all'intervento e l'immediato riconoscimento delle somme spettanti e al fine di facilitare le procedure di erogazione";*
  - al comma 6:  
*"Il diritto di intervento dei Comuni ai fini della gestione delle procedure amministrative di erogazione dei benefici e la possibilità di stipulare convenzioni con soggetti terzi che operano senza fini di lucro";*
- la Regione:
  - nella fase istitutiva del "Fondo Sostegno ai nuclei familiari in situazione di Grave Disagio Economico" ha esercitato direttamente le funzioni di amministrazione attiva, già di pertinenza dei Comuni, mettendo a disposizione, tra l'altro, una procedura informatica per la gestione delle domande di contributo per l'affitto, anche allo scopo di supportare e agevolare gli stessi Comuni nella presa in carico della gestione operativa e garantire alla cittadinanza l'erogazione del beneficio in questione;
  - per assicurare continuità all'istituto del "Fondo Sostegno ai nuclei familiari in situazione di Grave Disagio Economico" (ex Fondo Sostegno Affitto - FSA) e per facilitare l'azione di

presa in carico dei Comuni, eserciterà anche per il corrente anno le funzioni organizzative fondamentali del citato istituto;

– il Comune:

- concorre con risorse proprie, in misura pari al 40% dei fondi messi a disposizione della Regione, e comunica formalmente alla Regione l'adesione alla misura e alla compartecipazione con fondi propri;
- provvede con deliberazione di Giunta comunale ad adottare il bando conformemente alla D.G.R. Lombardia n. X/2207 del 25 luglio 2014, dandone la massima diffusione sul territorio;
- ai soggetti beneficiari in situazione di Grave Disagio Economico, provvede ad erogare il contributo al conduttore, ovvero al locatore qualora ne ricorrano le condizioni stabilite all'art. 5 dell'allegato 1 della D.G.R. X/2207 del 25.07.2014;

– con D.G.R. Lombardia n. X/2207 del 25.07.2014 è stato approvato l'Allegato 1 "*Fondo Sostegno Grave Disagio Economico 2014*" (di seguito semplicemente "Allegato 1"), recante indirizzi e criteri generali per la determinazione del fabbisogno finanziario, per il trasferimento dei fondi e per gli interventi integrativi dei Comuni per l'anno 2014, finalizzato all'erogazione di contributi per ridurre il peso del canone dei nuclei familiari che abitano unità immobiliari in locazione ai sensi della legge n. 431/1998;

– in particolare l'Allegato 1 stabilisce che:

- la situazione economica del nucleo familiare del conduttore sia espressa dall'ISEE-fsa, che deve essere determinato e certificato dai Comuni e dai CAAF per conto dei Comuni, che devono rilasciare apposita attestazione, e dichiarato all'atto della presentazione della domanda di contributo;
- il richiedente deve compilare la domanda usando il modulo allegato al bando comunale e deve allegare tutti gli altri moduli previsti dal bando, compilati in ogni parte;
- i Comuni, mediante convenzione, possono avvalersi della collaborazione dei CAAF e di altri soggetti autorizzati senza fini di lucro per la raccolta delle domande e solo con i CAAF per il calcolo dell'indicatore ISEE-fsa, con oneri a carico dei Comuni stessi;

**tutto ciò premesso, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:**

#### **Art. 1 (Premesse)**

1. Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

#### **Art. 2 (Oggetto)**

1. La presente convenzione regola i rapporti e definisce gli obblighi delle parti per lo svolgimento del servizio di assistenza ai cittadini per la presentazione della domanda per il bando relativo al contributo di sostegno all'affitto ai nuclei familiari in situazione di Grave Disagio Economico, mediante l'apposita procedura informatica regionale.

#### **Art. 3 (Impegni del CAAF)**

1. Il CAAF si impegna ad assumere lo svolgimento dei seguenti servizi:
  - a) servizio di informazione circa le modalità di presentazione delle domande;
  - b) ricezione delle domande e dei moduli previsti, secondo le modalità contemplate nel bando approvato dal Comune;

- c) rilascio, al concorrente o suo delegato, della ricevuta di presentazione della domanda prodotta dal sistema informatico, sulla base di tutte le informazioni e i documenti resi esclusivamente nella responsabilità del dichiarante stesso, della certificazione attestante l'indicatore ISEE-fsa, prerequisite di accesso al bando;
  - d) ricezione e inserimento nel sistema informatico delle domande (nuove domande/integrazioni) e delle dichiarazioni sostitutive previste, secondo le modalità indicate dalla Regione Lombardia e dal Comune;
  - e) a richiesta, copia della domanda e delle dichiarazioni sottoscritte. Il concorrente, qualora riscontri errori materiali o omissioni, potrà rivolgersi in ogni momento al soggetto che ha elaborato la domanda per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare;
  - f) trasmissione al Comune della domanda di contributo in formato digitale (via email) o cartaceo, debitamente sottoscritta e firmata dal concorrente al bando.
2. Il CAAF dichiara di avere personale, mezzi, attrezzature e sedi adeguati per l'esecuzione della prestazione. Il servizio oggetto della presente convenzione sarà effettuato presso sedi indicate dal CAAF.

#### **Art. 4 (Impegni del Comune)**

1. Il Comune si impegna a:
- a) curare una diffusa e puntuale informazione ai cittadini sulle modalità di accesso al contributo per il sostegno all'affitto, prevedendo specifici spazi informativi presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico ed il servizio di Segretariato Sociale;
  - b) informare i cittadini sull'ubicazione delle sedi operative indicate dal CAAF;
  - c) fornire al CAAF, la deliberazione di approvazione del "Fondo Sostegno Grave Disagio Economico" edizione 2014 e relativi allegati;
  - d) fornire al personale indicato dal CAAF adeguata informazione sull'utilizzo della procedura informatica regionale, se mai dovesse necessitare;
  - e) fornire al CAAF un numero di accessi alla procedura informatica regionale sufficienti ad effettuare un adeguato espletamento del servizio;
  - f) consentire al CAAF, tramite Regione Lombardia, l'accesso all'utilizzo del software in rete, per tutto il periodo di apertura del bando.

#### **Art. 5 (Trattamento dei dati personali)**

1. Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs.196/2003 il CAAF assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati in esecuzione della presente convenzione, la cui titolarità resta in capo al Comune.  
Titolare del trattamento è la Giunta Comunale nella persona del legale rappresentante.  
Responsabile del trattamento è il CAAF nella persona del Presidente e Legale Rappresentante della società di servizi territoriale.  
Responsabile del trattamento interno al Comune è il Direttore dell'Area Servizi al Cittadino Dott. Angelo Stanghellini.  
Responsabile del trattamento interno alla Regione è il Direttore della Direzione Generale Casa della Regione Lombardia.
2. Il CAAF:
- a) dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nell'espletamento del servizio/incarico ricevuto sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali;
  - b) si obbliga ad ottemperare a quanto disposto dal D.Lgs.196/2003 anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari;

- c) si impegna ad adottare le disposizioni contenute nell'allegato al decreto 5709 del 23 maggio 2006, nonché a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti del presente incarico/servizio;
- d) si impegna a nominare, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e di impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidati;
- e) si impegna a nominare ed indicare al Comune una persona fisica referente per la "protezione dei dati personali";
- f) consente l'accesso del Comune o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

#### **Art. 6**

##### **(Presentazione, stampa e custodia della documentazione)**

1. Il richiedente deve presentare al CAAF la domanda a partire dal 15 settembre fino al 31 ottobre 2014 salvo diversa disposizione regionale.
2. Il CAAF provvede a stampare l'attestazione di avvenuta presentazione della domanda e moduli allegati in duplice copia, di cui una è da esso custodita, unitamente alla domanda per un periodo non inferiore a tre anni negli archivi informatici o su supporto magnetico, e l'altra consegnata al soggetto che ha presentato la domanda.

#### **Art. 7**

##### **(Presenza sul territorio)**

1. Il CAAF opererà nel territorio del Comune tramite i soggetti previsti dall'art. 11 del d.m. 31 maggio 1999 n. 164, nelle cui sedi dovrà essere esposta copia della convenzione ed informativa per il trattamento dei dati ai fini della privacy.

#### **Art. 8**

##### **(Responsabilità e copertura dei danni - termine di adempimento)**

1. Il CAAF attraverso apposita polizza assicurativa, si fa carico dei danni provocati da errori materiali e inadempienze da parte dei propri operatori.
2. Resta inteso che la responsabilità del contenuto delle dichiarazioni rese è esclusivamente del dichiarante.
3. Il CAAF deve concludere gli obblighi/adempimenti assunti con la presente convenzione entro il termine inderogabile del 21 novembre 2014, salvo diversa disposizione regionale.

#### **Art. 9**

##### **(Compensi)**

1. Il Comune riconoscerà al CAAF un corrispettivo per l'opera prestata di €. 17,00 + IVA per ogni domanda regolarmente raccolta e trasmessa alla banca dati regionale.
2. Il pagamento di tale corrispettivo sarà effettuato previa verifica del numero delle domande comprese nel riparto dei fondi destinati all'FSDA anno 2014, escludendo nel computo tutte le domande "non elaborate, incomplete, ovvero non valide per l'Ente, anche in relazione alla assenza di requisiti del richiedente", oltre ai doppi inserimenti, con le modalità espressamente segnalate dai singoli CAAF.

#### **Art. 10**

##### **(Durata)**

1. La presente convenzione è efficace per tutto il tempo necessario all'istituzione dello Sportello "Misure di sostegno all'affitto ai nuclei familiari in situazione di Grave Disagio Economico"

edizione 2014 e conseguenti adempimenti delle parti in attuazione della D.G.R. Lombardia n. X/2207 del 25.07.2014 e della relativa delibera di Giunta Comunale n..... del.....

**Art. 11  
(Spese)**

1. Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti il presente atto, sono a carico del CAAF, salvo diversa previsione di legge.

**Art. 12  
(Controversie)**

1. Il Foro competente per eventuali controversie è quello di Cremona (per il Comune).

CREMA, \_\_\_\_\_

Per il Comune di Crema  
Il Direttore dell'Area Servizi al Cittadino  
(Dott. Angelo Stanghellini)

\_\_\_\_\_

Per il CAAF  
Il Legale rappresentante

\_\_\_\_\_